



COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

(approvato con deliberazione della Giunta. n. 35 del 24/09/2018 e
modificato con DGC n. 28 del 24/07/2019 e con DGR n. 38 del 12/10/2020)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.(di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
- 2 bis. L'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche si applica anche qualora la procedura di gara sia svolta con l'utilizzo di piattaforme di e-procurement(es. CONSIP, MEPA, ecc.), ove ne sussistano i presupposti previsti dal presente regolamento.
- 2 ter. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).
- 2 quater. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo si applica ai contratti aventi ad oggetto servizi o forniture solo qualora sia stato formalmente nominato il Direttore dell'esecuzione in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo a base di gara compresi oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal d.lsg. 50/2016 e s.m.i.di importo pari o superiore a euro 20.000,00 per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato art. 113.
- 1-bis. A valere sugli stanziamenti coperti con fondi propri dell'Ente di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie nella misura fissa dello 0,5% sull'importo a base di gara compresi oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal d.lsg. 50/2016 e s.m.i.di importo pari o superiore a euro 20.000,00 per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato art. 113.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Responsabile del Servizio competente, che provvede alla sua ripartizione, secondo le modalità previste nella presente disciplina.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di

orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote massime:

• **PER I LAVORI:**

- 1) 2,00 % per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad *Euro 20.000,00*, ed inferiore ad *Euro 1.000.000,00*
- 2) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra *Euro 1.000.000,00 ed Euro 5.225.000,00 (soglia comunitaria)*, per la parte eccedente i 1.000.000,00 Euro;
- 3) 1,50 % per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore ad *Euro 5.225.000,00 (soglia comunitaria)*, per la parte eccedente i 5.225.000,00 Euro;

• **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:**

- 1) 2,00% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a *Euro 20.000 e inferiore alla soglia comunitaria*;
- 2) 1,50% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria;

5. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione

6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

• **PER I LAVORI:**

- a. il responsabile del procedimento;
- b. il tecnico che in qualità di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
- c. il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- d. il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e. i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f. il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa;

• **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:**

- a. il responsabile del procedimento;
- b. il tecnico incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;
- c. il direttore dell'esecuzione del contratto;
- d. il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo;
- e. i collaboratori delle figure indicate alle precedenti lettere a) , b), c) e d);
- f. il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa;

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs. 50/2016.

3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale del servizio o dei servizi che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità, assunte è così fissato:

• **PER I LAVORI:**

Funzioni tecniche	Titolare dell'Incarico	Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili
Responsabile unico del procedimento /responsabile dei lavori	45%	
Verifica del progetto	10%	
Programmazione	10%	
Direzione lavori	5%	
Collaudo/CRE	5%	
<i>Totale</i>	<i>75%</i>	

• **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

Funzioni tecniche	Titolare dell'Incarico	Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili
Responsabile unico del procedimento	45%	
Predisposizione e controllo bandi e procedure	10%	
Programmazione	10%	
Direzione dell'esecuzione del contratto	5%	
Collaudo	5%	
<i>Totale</i>	<i>75%</i>	

6. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Articolo 4. Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro

1. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del responsabile competente ad eseguire l'intervento. Di norma il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi dei vari servizi.
2. L'incarico viene conferito dal Responsabile del Servizio in base agli appositi stanziamenti di bilancio. L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende *ex lege* attribuito al Responsabile del Servizio a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

Articolo 5. Gruppi di lavoro - ulteriori specificazioni

1. Il Responsabile del Servizio competente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a €. 20.000,00 per i lavori, servizi e forniture:
 - conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
 - suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.
2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.
3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo una scheda previsionale di suddivisione sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
4. In caso di interventi urgenti, il Responsabile del Servizio dà atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.
6. Il Responsabile del Servizio può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Articolo 6. Liquidazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro. Nel caso in cui il RUP coincida con il Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, la liquidazione sarà disposta dal Segretario comunale.
2. Gli importi dell'incentivo relativi alle varie prestazioni, sono liquidati, in relazione alle singole quote, alla completa conclusione delle fasi indicate nelle tabelle riportate all'art. 3. A tal fine saranno presi a riferimento: per le fasi di programmazione della spesa, di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e per l'attività di RUP (*pari al 50% di quanto spettante*) relativa alla predetta attività, la data di approvazione della determina di aggiudicazione, mentre per le fasi di direzione lavori e dei collaudi e l'attività di RUP (*pari al rimanente 50% di quanto spettante*) relativa alle predette attività sarà presa a riferimento la data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo o altra documentazione avente analoghe finalità.

Ove l'opera non venga realizzata o il bene/servizio non venga acquisito, non si procederà alla liquidazione di alcuna fase.

3. Gli importi liquidati sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, compresa l'IRAP.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente (intesi in termini di competenza e non di cassa, facendo riferimento al momento in cui matura il diritto del dipendente alla percezione dell'incentivo), anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

2. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento, approvato con delibera di Giunta n. 11 del 28.03.2003.

2. Le norme di cui al presente Regolamento non si applica altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento, approvato con delibera di Giunta n. 8 del 17.03.2016.

3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Le modifiche apportate al presente regolamento con deliberazione n. 38 del 12/10/2020 si applicano per tutte le attività in corso per le quali non sono stati liquidati gli incentivi delle varie prestazioni, purchè il quadro economico approvato preveda già importi sufficienti alla costituzione del fondo.